



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DG-SAIE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0004941 - 08/03/2013 - USCITA

ALLE SOCIETÀ TITOLARI DI DEPOSITI FISCALI DI
PRODOTTI ENERGETICI

AGLI OPERATORI REGISTRATI

LORO INDIRIZZI

e per conoscenza:

ALL'ASSOCOSTIERI

ALL'ASSOGASLIQUIDI

ALL'ASSOPETROLI

ALL'UNIONE PETROLIFERA

ALLA CONFINDUSTRIA

ALLA FEDERCHIMICA

ALL'OCSIT

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON UTENTI

LORO INDIRIZZI

Oggetto: **DLGS N. 249 del 2012: Rilevazione delle immissioni al consumo avvenute nell'anno 2012 – Applicazione agli impianti motopesca ed ai prodotti petroliferi incorporati in altri beni.**

Con riferimento ai prodotti petroliferi impiegati come carburante per la navigazione nelle acque marine comunitarie è stato richiesto un chiarimento interpretativo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha risposto con la nota prot. 28224RU del 5 marzo 2013 che si allega per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

In considerazione della esiguità dei quantitativi forniti alle navi da pesca (circa 300 mila tonnellate annue totali), è comunque possibile, previo accordo scritto tra il deposito fiscale ed il "destinatario registrato", che quest'ultimo si avvalga per la dichiarazione dei quantitativi immessi in consumo del deposito fiscale fornitore; in tal caso in sede di dichiarazione, il deposito fiscale nel denunciare tali quantitativi si assume anche i conseguenti adempimenti connessi al mantenimento dell'obbligo di scorta.

Via Molise,2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2344 – fax +39 06 47887853
e-mail dgsaie.scorteoil@mise.gov.it
<http://dgem.sviluppoeconomico.gov.it/dgem/scorte.asp>

8 marzo 2013



In merito alla fattispecie segnalata da alcune società che ricevono da Paesi Membri dell'UE e/o da Paesi extra UE prodotti (es: autoveicoli, parti auto quali: motori, ammortizzatori, compressori, condizionatori, frigoriferi, ecc.) contenenti al loro interno un piccolo quantitativo di olio lubrificante e/o prodotti energetici (benzina, gasolio, ecc.) si chiarisce che, in considerazione della estrema esiguità dei quantitativi di prodotti petroliferi interessati, e della non esplicita inclusione nel D.Lgs. 249/2012 dei prodotti petroliferi immessi in consumo nella forma di "prodotto contenuto in un bene di diversa natura", al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici a carico delle imprese, i soggetti che immettono in consumo i suddetti prodotti energetici, contenuti in un bene di diversa natura, limitatamente a tali prodotti, non sono interessati dalla applicazione della predetta normativa sulle scorte petrolifere.

Inoltre occorre considerare che tali quantitativi per la loro esiguità non sono soggetti alla rilevazione statistica di cui al questionario del petrolio (art. 11, comma 1 del D.Lgs 249/2012) essendo abbondantemente al di sotto dei limiti di rilevazione e pertanto non contribuiscono nemmeno alla costruzione del montante Paese da cui si calcola l'obbligo di scorta ai sensi della direttiva 2009/119/CE.

Le associazioni in indirizzo sono invitate a dare massima diffusione alla presente presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 5 marzo 2013

Protocollo: 28224 RU

Rif.: Vs.4361 del 28.2.2013

Allegati:

Al Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche ROMA
(dgsaie.scorteoil@mise.gov.it)

OGGETTO: D.Lgs. 31.12.2012, n.249. Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza. Prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti utili ad individuare i soggetti obbligati al mantenimento delle scorte e tenuti alla comunicazione delle immissioni in consumo dei prodotti energetici ai sensi dell'art.3, commi 7 e 8, del D.Lgs.n.249/2012 nei casi di impiego dei medesimi quali carburanti per imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.

In particolare, atteso che l'art.2, comma 1, lett. d) del citato D.Lgs.n.249/2012 definisce comprovata, al fine del perseguimento dell'obiettivo prefissato, l'immissione in consumo dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti, viene chiesto di conoscerne la concreta applicazione nella fattispecie regolamentata dal D.M.16.11.95, n.577.

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il citato D.M.n.577/95 costituisce misura di attuazione del punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 che prevede l'impiego di prodotti energetici in esenzione da accisa. In quanto disposizione di favore, il predetto punto 3 e le norme regolamentari di esecuzione si pongono in deroga rispetto a quelle generali del tributo riservando una distinta ed autonoma disciplina al beneficio fiscale in esame il quale, infatti, viene specificamente strutturato quanto ai soggetti intervenienti, alle modalità di impiego dei prodotti ed alla loro circolazione.

In tal senso, non possono essere utilmente richiamate norme di prassi adottate in occasione di trattazioni di contenuto più generale e per altre differenti circostanze, delle quali andrebbe comunque valutata la compatibilità con le previsioni disciplinanti l'agevolazione in questione.

Per quanto qui interessa, il contesto giuridico di riferimento va rinvenuto nell'art.2, comma 2, del citato D.Lgs. n.504/95 che individua il momento dell'esigibilità dell'imposta all'atto dell'immissione in consumo del prodotto e nel comma 4, lett.b), del medesimo articolo che qualifica soggetto obbligato al pagamento dell'accisa il destinatario registrato. Tale figura soggettiva, come delineata dall'art.8 del D.Lgs. n.504/95, è infatti autorizzata a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, posizione che caratterizza la fase antecedente al verificarsi del presupposto per l'esigibilità dell'accisa.

Di tali principi generali fa applicazione anche il D.M.n.577/95 che, per l'appunto, qualificando il trasferimento dei prodotti petroliferi agevolati dai depositi fiscali di provenienza agli impianti di distribuzione come circolazione in regime sospensivo, prescrive il riconoscimento della figura di destinatario registrato in capo all'esercente l'impianto medesimo. Ne dà testimonianza la stessa circolare n.11/D del 19.1.96 proprio in quella parte del suo contenuto riprodotta nella nota che si riscontra.

Nessun effetto giuridico di segno differente, conseguentemente, può attribuirsi all'avvenuta denaturazione del prodotto, in presenza oltretutto dell'art.1, comma 1, del più volte citato D.M.n.577/95 il quale impone che le relative operazioni siano eseguite presso i depositi fiscali mittenti.

Per quel che riguarda, poi, le modalità d'impiego del gasolio e dell'olio combustibile, la fornitura agli aventi diritto può essere effettuata oltrechè dagli impianti di distribuzione autorizzati dall'Ufficio delle Dogane anche dai depositi fiscali, quali depositi costieri e raffinerie, che procedono direttamente all'effettuazione dei rifornimenti.

Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni e tenuto conto della vigente disciplina dei rifornimenti di prodotti agevolati di che trattasi, nella fattispecie in esame i presupposti per l'esigibilità dell'accisa si verificano nei confronti dei seguenti soggetti che possono realizzare le condizioni, ai sensi dell'art.4 del D.M. n.577/95, per l'immissione in consumo dei carburanti per la navigazione marittima:

- esercente impianto per la distribuzione, operante come destinatario registrato (comma 2);
- titolare del deposito fiscale (comma 4).

Tanto si comunica quale utile elemento di valutazione, restando disponibili ad ulteriori approfondimenti che si ritenessero necessari.

per Il Direttore Centrale ad interim

Dott.ssa Rosanna Lanuzza

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*